

I.I.S. - "PERITO - LEVI" - Eboli (SA)
Prot. 0016245 del 18/12/2025
IV (Entrata)

**CONVENZIONE QUADRO TRA IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E
BIOLOGIA "A. ZAMBELLI"
E
L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PERITO-LEVI"**

Il **Dipartimento di CHIMICA E BIOLOGIA "A. ZAMBELLI"** dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA) 80018670655, rappresentato legalmente dal Direttore Prof. **Carmino Capacchione** nato a [REDACTED] domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale dell'Istituzione,

E

L' Istituto d'Istruzione Superiore "Perito-Levi" con sede in Eboli (SA) via E. Perito 20, codice fiscale 91053310651, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla DS prof.ssa Laura Maria Cestaro, nata a [REDACTED]

- Le Parti concordano che il successo negli studi universitari consegua ad una scelta consapevole di ciascuno studente e di ciascuna studentessa, coerente con le aspirazioni e le inclinazioni individuali, nonché con il percorso scolastico; intendono, pertanto, impegnarsi al fine di assicurare che tale scelta possa essere maturata attraverso la conoscenza dei contenuti disciplinari, dei percorsi didattici e delle opportunità lavorative offerti dai corsi di laurea del Dipartimento di CHIMICA E BIOLOGIA "A. ZAMBELLI", attraverso la promozione della Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO), Piani di Orientamento e Tutorato (POT) e Piano Lauree Scientifiche (PLS).
- Le Parti reputano di primaria importanza la cooperazione e l'interazione tra Scuola e Università, al fine di avvicinare gli studenti e le studentesse, attraverso pratiche laboratoriali, al metodo scientifico e alla didattica universitaria.
- Le Parti ritengono essenziale, a tal fine, l'interazione con le Istituzioni, le imprese del territorio e la società civile, che intendono promuovere nel quadro di un'azione concertata tra Scuola e Università.

Visti

- i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), ex PCTO, istituiti dal D. Lgs. 77/2005, così ridenominati dal decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, costituiscono una modalità di realizzazione del sistema d'istruzione e formazione, come parte integrante dei percorsi formativi per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel loro futuro formativo e professionale;
- i Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT), introdotti per incoraggiare le Università a integrare nelle proprie strategie di sviluppo anche quelle relative all'orientamento e al successo formativo per i corsi di studio di ambito non scientifico;
- il Piano Lauree Scientifiche (PLS), volto a favorire l'acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea e alle attese del

- mondo del lavoro da parte degli studenti e delle studentesse e a rafforzare l'impatto della formazione sulla società;
- i decreti del Segretario Generale n. 1327 del 10.08.2023 e n. 1327 del 10.08.2023, che hanno ammesso a finanziamento i progetti proposti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

– Scopi e contenuti della Convenzione –

Il Dipartimento di CHIMICA E BIOLOGIA "A. ZAMBELLI" dell'Università degli Studi del Salerno e l'Istituto Scolastico "PERITO-LEVI", intendono collaborare al fine di:

- mettere in atto azioni e progetti mirati a far avvicinare gli studenti e le studentesse e i docenti delle Scuole secondarie di secondo grado al metodo scientifico e alla didattica universitaria, con approccio sperimentale, quali la realizzazione della Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO), i Progetti per l'Orientamento e il Tutorato (POT), il Piano per le Lauree Scientifiche (PLS);
- promuovere negli studenti e nelle studentesse nuove conoscenze e competenze, nell'ambito della valorizzazione della cultura scientifica e tecnologica, nella prospettiva della prosecuzione degli studi in ambito universitario;
- stimolare la sperimentazione e lo sviluppo delle innovazioni didattiche, tecnologiche e metodologiche, anche mediante attività di formazione rivolta agli insegnanti e alle insegnanti, al fine di sostenere l'azione educativa e di contrastare la dispersione scolastica e universitaria.

I contenuti della collaborazione oggetto di convenzione prevedono:

- a) Orientamento alle iscrizioni;
- b) Attività di tutorato;
- c) Pratiche laboratoriali, integrabili con FSL (ex PCTO);
- d) Attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l'ingresso all'università;
- e) Crescita professionale dei docenti/delle docenti delle scuole superiori.

ARTICOLO 2

- Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso -

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula per un triennio, fatto salvo comunque il regolare completamento delle attività già programmate anteriormente alla data di scadenza.

Le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla stessa, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno 90 giorni prima dalla data di risoluzione.

ARTICOLO 3

- Programmazione annuale delle attività -

In relazione a ciascun anno, le attività da svolgere nel quadro della Convenzione sono concordate, tra il Dirigente scolastico, per l'Istituto Scolastico, e i referenti di Progetto, per il Dipartimento - nell'ambito delle rispettive competenze.

Le complessive attività, oggetto della Convenzione, saranno esplicitate nello schema posto in allegato alla presente (Allegato A).

ARTICOLO 4

- Attività -

Le attività prevedono la partecipazione a:

- attività di orientamento alle iscrizioni (incontri presso i Dipartimenti o presso l'Istituto Scolastico tenuti da personale universitario o esperti della materia);
- pratiche laboratoriali rivolte sia a studenti/studentesse che a docenti (presso i Dipartimenti o presso l'Istituto Scolastico o presso strutture del mondo del lavoro/enti di ricerca);
- laboratori o seminari informativi e formativi per docenti della Scuola secondaria superiore;
- incontri di orientamento, visite guidate agli spazi universitari;
- iniziative culturali, convegni, seminari o momenti di vita universitaria.

Le attività possono essere concordate anche a seguito di mero scambio di corrispondenza telematica tra le parti. Le comunicazioni dovranno essere inviate: per l'Università, a macocella@unisa.it, e, per l'Istituto, a sais059003@istruzione.it

ARTICOLO 5

- Progettazione e verifica delle attività -

Per gli studenti e le studentesse partecipanti ai Progetti, sono predisposti percorsi formativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

L'accompagnamento e la vigilanza degli studenti durante lo svolgimento della attività formative sono a carico dell'Istituto Scolastico.

L'accoglienza dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento nella sede del Dipartimento non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni, di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto citato.

Le attività previste sono congiuntamente progettate e verificate da docenti designati dall'Istituto Scolastico e da docenti, assegnisti, dottorandi ed esperti individuati dal Dipartimento.

Il numero dei docenti, assegnisti, dottorandi ed esperti deve essere proporzionale al numero degli studenti e delle studentesse secondo la normativa vigente in materia di sicurezza.

Gli studenti, i docenti, gli assegnisti, i dottorandi e gli esperti, per accedere alle strutture, dovranno attenersi al Regolamento interno di accesso di ciascuna struttura.

ARTICOLO 6

– Obblighi delle Parti –

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, l'Istituto Scolastico si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura dove si svolgono le attività, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti e delle studentesse impegnati/e nelle attività oggetto della presente Convenzione;
 - b) informare/formare lo studente e la studentessa in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - c) designare un docente che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
2. Il Dipartimento si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del docente, assegnista, dottorando ed esperto l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito delle attività;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) informare l'Istituto Scolastico di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - d) individuare docenti, assegnisti, dottorandi ed esperti in soggetti che siano in possesso di competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
3. Le Parti si impegnano a informare gli studenti e le studentesse, beneficiari del percorso, dei seguenti obblighi:
 - a) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - b) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività in oggetto;

- c) seguire le indicazioni dei docenti e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- d) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
- e) rispettare e seguire il codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Salerno.

ARTICOLO 7

– Coperture assicurative –

Il Dipartimento dà atto che il personale è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

L'Istituto Scolastico assicura il/i beneficiario/i dei Progetti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

ARTICOLO 8

– Clausola di riservatezza –

Le Parti s'impegnano a mantenere il massimo riserbo su tutte le notizie e/o informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza durante l'esecuzione della presente Convenzione.

È altresì stabilito che l'Istituto Scolastico dovrà osservare specifici obblighi in materia di riservatezza delle informazioni relative al Dipartimento di CHIMICA E BIOLOGIA "A. ZAMBELLI" dell'Università degli Studi di Salerno.

Con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale eventualmente generata nel corso delle attività oggetto della presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in tema della titolarità delle invenzioni realizzate in ambito di università ed enti di ricerca (art. 3, L. n. 102 del 24 luglio 2023)

ARTICOLO 9

– Competenza giurisdizionale –

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana. Per tutte le eventuali controversie relative, a titolo esemplificativo e perciò non esaustivo, all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione, che non potranno essere risolte per via amichevole dalle Parti, sarà esclusivamente competente il Foro territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

ARTICOLO 10

– Trattamento dei dati personali –

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento. Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto all' Università degli studi di Salerno al seguente link:
<https://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/privacy>;
- quanto all'Istituto Scolastico sul sito web _____.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

ARTICOLO 11

– Registrazione e spese –

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere a carico delle parti.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del Dlgs 82/2005.

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall' Università degli Studi di Salerno come da autorizzazione n. 297/2007 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 12

– Clausole di rinvio –

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Data,

Firma del Legale rappresentante del Dipartimento di CHIMICA E BIOLOGIA
"A. ZAMBELLI"
Prof. Carmine Capacchione

Firma del Legale rappresentante dell'Istituto Scolastico
"PERITO-LEVI"
Prof.ssa Laura Maria Cestaro
*Firmato digitalmente a norma del CAD
e normativa correlata*